

N°15 del Reg. Delib.
Del 27-04-2023



COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione – seduta in Prima convocazione

OGGETTO TARI (Tassa rifiuti) -Determinazione delle tariffe per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
Tessarín Davide	A	Bucci Stefano	A
Gramolelli Massimo	A	Merli Federica	P
Modena Laura	P	Succi Cimentini Valerio	A
Beltrame Luisa	P	Vidali Sandro	P
Aguiari Tomas	P	Zamara Stefania	P
Boscolo Martina	P	Zangirolami Lina	A
Brandini Silvio	P		

Dei quali sono (P)resenti n° 8 e (A)ssenti n° 5.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe

Presiede Beltrame Luisa nella sua veste di Sindaco che assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori sono riportati nell'allegato all'originale della presente deliberazione

Il Sindaco illustra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Preso atto dell'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente “Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo”, con delibera dell'Assemblea n. 7 in data 18-04-2023 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €659.839,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03-08-2021, dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro ρ_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2023, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 con riferimento all'annualità 2021;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Visto il dettaglio della suddivisione dei costi ed il relativo metodo di calcolo come si evince dalle tabelle di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 659.839,00 e comprende i costi fissi, pari ad € 326.635,00, ed i costi variabili, pari ad € 333.204,00, come rappresentato negli allegati A) e B) alla presente deliberazione;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- si ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura riportata nelle predette tabelle;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nelle tabelle riportanti le tariffe per l'anno 2023 ;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 21 e 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita finanziandone il costo mediante la ripartizione sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2023 è pari ad € 659.839,00, iva compresa, di cui € 326.635,00 per costi variabili ed €. 333.204,00 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 658.192,00 (costi fissi 331.557; costi variabili 326.635);

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29-12-2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo con provvedimento n. 126 del 23/12/2019;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ed alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario ed allegati alla presente;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, ricevuto al prot. n. 5080 del 27.04.2023 conservato agli atti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente "Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo", con delibera dell'Assemblea n. 7 in data 18-04-2023 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- 2) di approvare il PEF 2023 ai fini contabili necessari per la determinazione delle tariffe, per la parte riguardante le risultanze attinenti a questo Comune;
- 3) di fissare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	45.685,18	0,84	404,75	0,80	0,896532	72,357110
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	62.826,36	0,98	464,05	1,60	1,045954	144,714220
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	32.542,79	1,08	235,03	2,00	1,152684	180,892775
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.841,00	1,16	150,00	2,60	1,238069	235,160608
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.416,00	1,24	31,00	3,20	1,323453	289,428441
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.372,00	1,30	15,00	3,70	1,387491	334,651635
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO	181,00	0,58	1,00	0,56	0,627572	50,649977

	STAGIONALE - ABITAZIONI						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE - ABITAZIONI	19.911,91	0,58	184,05	0,56	0,627572	50,649977
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-AREA NON SERVITA > 2 KM	147,00	0,74	1,00	1,92	0,794071	173,657064
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO	23.239,65	0,75	167,00	0,72	0,806879	65,121399
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	22.566,83	0,88	148,92	1,44	0,941359	130,242798
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	14.690,52	0,97	93,08	1,80	1,037416	162,803498
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	7.876,00	1,04	51,00	2,34	1,114262	211,644547
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	1.230,00	1,11	9,00	2,88	1,191107	260,485597
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	1.455,00	1,17	6,00	3,33	1,248742	301,186471
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STAGIONALE + COMPOSTAGGIO	9.966,00	0,52	86,00	0,50	0,564815	45,584979

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.207,00	0,51	4,20	0,646672	0,688566	
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.119,00	0,80	6,55	1,014388	1,073835	
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	1,00	0,38	3,11	0,481834	0,509867	
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.484,96	0,43	3,55	0,545233	0,582002	
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.003,00	1,33	8,79	1,686420	1,441071	
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,00	0,80	6,55	1,014388	1,073835	
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	2.000,00	1,00	7,82	1,267985	1,282045	
2 .8	UFFICI,AGENZIE	5.260,15	1,13	9,30	1,432823	1,524683	
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	618,00	0,58	4,78	0,735431	0,783654	
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.388,00	1,11	9,12	1,407463	1,495173	
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	397,00	1,52	12,45	1,927337	2,041107	
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.393,51	1,04	8,50	1,318704	1,393527	
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	933,00	1,16	9,48	1,470862	1,554193	
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.343,62	0,91	7,50	1,153866	1,229583	
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.064,00	1,09	4,50	1,382103	0,737749	
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2.085,00	4,84	39,67	6,137047	6,503675	
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.661,02	3,64	29,82	4,615465	4,888822	
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.424,00	2,38	14,43	3,017804	2,365717	
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	716,00	2,61	21,41	3,309441	3,510049	
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	239,00	6,06	49,72	7,683989	8,151316	
2 .21	DISCOTECH,NIGHT CLUB	1,00	1,04	8,56	1,318704	1,403364	
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-USO STAGIONALE - ATTIVITA'	826,00	0,38	3,19	0,490710	0,523802	
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-USO STAGIONALE - ATTIVITA'	1.116,00	1,19	7,91	1,517778	1,296964	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ESENTI - SCUOLE	3.840,00	0,51	4,20	0,000000	0,000000	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ESENTI - SERVIZI	2.772,00	0,51	4,20	0,000000	0,000000	
2 .8	UFFICI,AGENZIE-ESENTI - SERVIZI COMUNALI	420,00	1,13	9,30	0,000000	0,000000	
2 .8	UFFICI,AGENZIE-ESENTI-RIFIUTI SPECIALI	73,00	1,13	9,30	0,000000	0,000000	
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-ESENTI-RIFIUTI SP	0,00	0,91	7,50	0,000000	0,000000	

2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ESENTI-RIFIUTI S	59,00	1,09	4,50	0,000000	0,000000
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTI-RIFIUTI S	0,00	2,38	14,43	0,000000	0,000000

- 4) di dare atto che alle suddette tariffe saranno applicate, ove ne ricorra la fattispecie, le riduzioni previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29-12-2022;
- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 126 del 23/12/2019;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

La seduta è sciolta alle 19.22.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco

Avv. Beltrame Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa